

# PROGETTO DI FUSIONE

tra

- **Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps**

- **Accademia Musicale Toscana Aps**

- **Accademia Musicale Pontedera Aps**

Il Consiglio Direttivo dell'Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps, il Consiglio Direttivo dell'Accademia Musicale Toscana Aps ed il Consiglio Direttivo dell'Accademia Musicale Pontedera Aps hanno redatto e predisposto assieme il seguente progetto di fusione, seguendo l'ordine specificamente indicato dall'articolo 2501-ter del codice civile.

Prima di passare ad indicare gli elementi richiesti dalla normativa richiamata, gli Organi Amministrativi delle Associazioni partecipanti alla fusione danno atto che il presente Progetto di Fusione contempla l'ipotesi di fusione per incorporazione delle Associazioni Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps (incorporanda) ed Accademia Musicale Toscana Aps (incorporanda) da parte dell'Associazione Accademia Musicale Pontedera Aps (incorporante).

## **Descrizione e motivazioni dell'operazione di fusione**

Le due Associazioni Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps ed Accademia Musicale Toscana Aps collaborano da diversi anni nel campo delle attività culturali e ricreative in ambito musicale e formativo musicale.

Nello specifico, ciascuna delle due associazioni esprime uno specifico bagaglio di conoscenze, competenze e risorse umane.

L'Associazione Accademia Musicale Pontedera Aps è stata recentemente costituita da alcuni membri del Consigli Direttivi delle due associazioni incorporande e dalle stesse due associazioni incorporande con il solo scopo di partecipare alla fusione di cui trattasi come Associazione incorporante.

Il progetto di fusione per incorporazione – e più in generale l'operazione di fusione - risponde a motivazioni ed esigenze sia di natura operativa che strategica.

Da un punto di vista operativo sarà, infatti, possibile:

- razionalizzare i costi amministrativi, gestionali e organizzativi, attraverso la concentrazione delle relative funzioni;
- ottimizzare la gestione delle risorse, materiali ed umane, e dei flussi economico-finanziari derivanti dalle attività attualmente frazionate in capo alle due Associazioni
- valorizzare e potenziare le specifiche e complementari competenze delle due associazioni in una entità capace di integrarle e consolidarle nell'ambito di una più ampia ed efficace collaborazione in generale con gli Enti pubblici territoriali e, più specificamente con il Comune di Pontedera.

Da un punto di vista strategico, avendo accresciuto la dimensione economica risultante dei due enti e riformulato l'assetto organizzativo e istituzionale, sarà, inoltre, possibile

- affrontare al meglio la sfida della attuanda Riforma del Terzo Settore
- porsi in maniera unitaria, nei confronti del Comune di Pontedera
- assicurare alla pubblica amministrazione sempre maggiore competenza, flessibilità, trasparenza e, nel contempo, semplificazione nei rapporti istituzionali e amministrativi.

In sostanza la fusione potrà facilitare il conseguimento degli scopi sociali.

### **1) Associazioni partecipanti alla fusione**

Si tratta di tre associazioni non riconosciute e, pertanto, prive di personalità giuridica:

- a) Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps**, con sede in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 22, codice fiscale 90033810509, iscritta al Registro Regionale delle Aps, articolazione Provinciale di Pisa, al numero 361 sezione B;
- b) Accademia Musicale Toscana Aps**, con sede in Pontedera, Via Dante Alighieri n. 47, codice fiscale 02047210501, iscritta al Registro Regionale delle Aps, articolazione Provinciale di Pisa, al numero 399 sezione B;
- c) Accademia Musicale Pontedera Aps**, con sede in Pontedera, Piazza Martiri della Libertà n. 22, codice fiscale 90062100509.

### **2) Statuto dell'Associazione incorporante**

A seguito della incorporazione di **Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps** e **Accademia Musicale Toscana Aps**, la associazione incorporante **Accademia Musicale Pontedera Aps** non varierà la denominazione e neppure il proprio statuto salvo le eventuali modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento alla Riforma del terzo Settore (DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117), di cui per altro il relativo statuto già tiene conto, ed alla richiesta della personalità giuridica presso le autorità competenti.

Lo statuto che, a seguito della fusione, regolerà l'associazione incorporante si trova allegato al presente progetto sotto la lettera "A".

Ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 1, del cod.civ., l'Associazione **Accademia Musicale Pontedera Aps** (incorporante), a decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici delle Associazioni incorporande e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali delle Associazioni incorporande **Accademia della Chitarra Stefano Tamburini Musica & C. Aps** e **Accademia Musicale Toscana Aps** (incorporanda). L'Associazione incorporante richiederà altresì sia la personalità giuridica alle autorità competenti sia l'iscrizione presso il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **3 – 4 – 5) Rapporto di cambio – modalità di assegnazione delle quote - data di partecipazione agli utili**

Trattandosi di fusione per incorporazione tra associazioni di Promozione Sociale, non può sussistere alcun rapporto di cambio (inteso quale rappresentazione sintetica del confronto tra i valori dei patrimoni degli enti partecipanti alla fusione), posto che gli associati degli enti fondendi non vantano alcun diritto sul patrimonio sociale, ne conseguentemente alcun conguaglio in denaro.

Dalla natura degli Enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico-giuridico, conguagli in danaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né di predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli e simili.

Infatti, come riportato, in conformità alla previsione normativa dell'art. 3, del Legge 7 dicembre 2000, n. 383, rispettivamente, negli Statuti delle tre associazioni si legge:

- *d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*

➤ *e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.*

Non può, pertanto, avere luogo, in nessun caso e in nessuna forma, distribuzione di utili, e l'intero patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le finalità perseguite dalle tre associazioni sono identiche. Tutte, infatti, si propongono esclusivamente di perseguire finalità di interesse generale nel campo delle attività culturali, artistiche e musicali.

Si dà atto che la fusione in oggetto é proposta tra Enti che statutariamente hanno scopi e finalità comuni, che l'Associazione incorporante continuerà a perseguire anche dopo il perfezionamento della fusione.

Alla associazione incorporante saranno associati, oltre agli associati della incorporante - che manterranno inalterato il proprio status associativo - gli attuali associati delle associazioni incorporate.

Il patrimonio della associazione incorporante risulterà, una volta divenuta efficace la fusione, dalla somma delle componenti patrimoniali - attive e passive - dell'associazione incorporante e delle associazioni incorporate.

Inoltre, in forza dell'inderogabile principio di democraticità, tutti gli associati, sono titolari di una identica posizione giuridica.

Si precisa, infine, che, non procedendo, in dipendenza della fusione prospettata, ad alcuna modificazione dell'oggetto sociale dell'Associazione incorporante **Accademia Musicale Pontedera Aps**, non ricorrono i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'art. 2437 del codice civile.

Per i motivi sopra illustrati, non verrà redatta, da parte degli Enti partecipanti alla fusione, alcuna relazione illustrativa della operazione di fusione avente contenuto uguale o simile al disposto dell'art. 2501quinquies del Codice Civile, ritenendosi all'uopo esaustivo il presente progetto di fusione.

Non risulta inoltre necessario predisporre la relazione degli esperti in merito alla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501– sexies del cod. civ..

#### **6) Situazioni Patrimoniali ed effetti della fusione**

A norma dell'art 2501-quater del cod. civ. vengono allegate sotto la lettera “B” al presente documento le situazioni patrimoniali alla data del 30.04.2018 delle Associazioni incorporate e la situazione patrimoniale alla data del 30.06.2018 dell'Associazione incorporante.

All'esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà effetto nei confronti dei terzi, le Associazioni incorporate cesseranno di esistere e gli associati, a tale data diverranno, in maniera pura e semplice, associati della Associazione incorporante senza potere vantare alcun diritto sul patrimonio di quest'ultima.

Si dà atto che, a seguito dell'approvazione della fusione e del progetto di fusione in oggetto da parte delle assemblee competenti di ciascuna associazione partecipante alla fusione, si darà corso alla stipulazione di un atto di fusione al fine di compendiare in un unico documento le modificazioni dello statuto dell'Ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in merito alla conformità delle delibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di una eventuale revoca di tali delibere.

Nell'atto di fusione sarà stabilita la decorrenza degli effetti civilistici della fusione stessa nei confronti dei terzi, decorrenza che potrà anche essere successiva alla data di sottoscrizione del detto atto di fusione.

Gli effetti contabili della fusione, e così pure anche quelli ai fini tributari, coincideranno con la data in cui la fusione avrà efficacia nei confronti dei terzi.

#### **7 – 8) Trattamento eventualmente riservato a particolari associati – eventuali vantaggi a favore di amministratori**

Nell'ambito dell'operazione di fusione:

- non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati;
- nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente dei Consigli Direttivi o Presidente degli enti partecipanti alla fusione.

Con il perfezionamento dell'atto di fusione, tutte le cariche sociali e tutte le procure conferite dalle incorporande dovranno ritenersi decadute di pieno diritto, mentre resteranno in carica tutti gli organi della incorporante fino alla naturale scadenza.

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato per 30 giorni dalla data di approvazione dei tre Consigli Direttivi, ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma, cod.civ., sul sito internet di ciascuna delle Associazioni partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi nella sede di ciascuna delle tre Associazioni partecipanti alla fusione.

Decorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione le Assemblee delle tre associazioni partecipanti alla fusione delibereranno la fusione per incorporazione di cui al presente progetto di fusione.

Le delibere di fusione verranno notificate ai creditori delle tre associazioni partecipanti alla fusione. Decorso il termine di cui all'art.2503 cod.civ, ridotto a trenta giorni ai sensi dell'art.2505 quater cod.civ. senza che avverso alla deliberata operazione di fusione siano state mosse opposizioni da parte dei creditori, le tre associazioni partecipanti alla fusione possono procedere con l'atto pubblico notarile di fusione.